

Jihane Benarafa

## *Waqf*, evoluzione tecnologica, innovazione finanziaria Un’analisi comparatistica

“O voi che credete, non consumate fra voi i vostri beni vanamente, ma piuttosto vi sia un traffico di comune accordo fra voi, e non uccidete voi stessi; Dio, certo, sarà con voi clemente”.  
(Cor. 4, 29)<sup>1</sup>

### Abstract

Entrepreneurs of the Islamic faith seeking alternative financing options aligned with their beliefs can access new models in line with their ethical and religious objectives, as well as traditional financial instruments. This essay aims to investigate the use of waqf-based crowdfunding, illustrating how it is possible to finance business development while simultaneously providing a concrete response to the needs of the community. The aim is to explore legal proposals that can facilitate fundraising through the combination of innovative financial instruments (crowdfunding) and classical Islamic institutions (the waqf), thus offering a useful tool to the constantly changing Muslim society and highlighting the *Shari’a* dynamic character. Waqf-based crowdfunding thus represents a hybrid tool to finance small and medium-sized enterprises often precluded by traditional funding channels, thus remobilising the capital needed to finance projects that are not only profitable but also socially sustainable.

**Keywords:** *waqf*, *crowdfunding*, islamic finance

### Abstract

Gli imprenditori di fede islamica, in cerca di strumenti di finanziamento alternativi e rispettosi del proprio credo, possono accedere, oltre agli strumenti finanziari tradizionali, a nuovi modelli in linea con i loro obiettivi etico-religiosi. Questo saggio intende indagare ed approfondire l’impiego del *crowdfunding* basato sul *waqf*, illustrando come sia possibile finanziare lo sviluppo di imprese e, al contempo, dare una concreta risposta alle esigenze della collettività. L’obiettivo è quello di esplorare le proposte giuridiche che possano favorire la raccolta di fondi attraverso la combinazione di strumenti finanziari innovativi (il *crowdfunding*) e istituti classici islamici (il *waqf*) fornendo così da una parte un utile strumento alla società musulmana in costante mutamento e, al tempo stesso, ponendo in risalto il carattere dinamico della *Shari’a* in grado di individuare elementi di contatto tra passato e

---

<sup>1</sup> I versetti coranici citati in questo articolo sono tratti dalla traduzione di Bausani (2016). Si segnala, inoltre, che in questo elaborato è stata adottata una traslitterazione semplificata dei termini di origine araba per facilitarne la lettura. Pertanto, le lettere arabe tha’ (ث), kha’ (خ), dhal (ذ), shin (ش) e ghayn (غ) sono state traslitterate rispettivamente come th, kh, dh, sh, gh, mentre la lettera gim (ج) è stata traslitterata come j, mantenendo un suono dolce. Le lettere enfatiche e i segni diacritici non sono stati utilizzati per evitare fraintendimenti. Le lettere ‘ayn (ع) e hamza (ء) sono state indicate come (‘) e (’), mentre la ta’ marbuta è stata omessa. Le vocali lunghe come ‘alif (ا), waw (و) e ya’ (ي) non sono state indicate.

presente. Un esempio tangente di questo fenomeno è la creazione di uno strumento ibrido come il *crowdfunding* basato sul *waqf*, che potrebbe rappresentare un metodo del tutto innovativo per finanziare le piccole e medie imprese sovente precluse dai tradizionali canali di finanziamento stimolando, in tal modo, la raccolta del capitale necessario per finanziare i progetti non solo redditizi ma anche socialmente sostenibili.

**Parole chiave:** *waqf*, *crowdfunding*, finanza islamica.

## 1. Introduzione

La circolazione, nel mondo islamico, di modelli giuridici ed economici su ampia scala ha favorito una rinnovata riflessione sul fenomeno del *legal transplant*<sup>2</sup>, superando la dicotomia tra un ‘noi’ e un ‘loro’ e interrogandosi sulla “via da seguire”, come richiama l’etimologia stessa del termine *Shari’a*, termine con il quale si vuol ricordare al fedele che “ti demmo una Legge per la Nostra Causa: seguila dunque, e non seguir le passioni di quei che non sanno” (Cor. 45,18). L’intento è quello di enfatizzare il consapevole adattamento delle norme religiose all’interno di contesti culturali e tradizioni diversi pur nel rispetto rigoroso della guida divina. Di conseguenza, il recepimento di modelli o istituti giuridici da parte di tradizioni diverse richiede una riflessione e un’analisi approfondita sulle conseguenze etiche, sociali e culturali. È perciò essenziale, a tal scopo, cercare un equilibrio tra e nel rispetto dei diversi sistemi giuridici conservando, in tal modo, la loro identità da un lato e l’integrità della struttura normativa, dall’altro lato.

Gli sforzi posti in essere dai giurisperiti musulmani contemporanei rispondono a un duplice obiettivo: per un verso, sono stati orientati a indagare e a cercare di individuare un terreno comune all’interno del quale possano essere integrati istituti tradizionali e strumenti innovativi con l’obiettivo di dare una risposta alle esigenze moderne della società ma senza trascurare i principi della *Shari’a*<sup>3</sup>; per l’altro verso, essi hanno puntato a riaffermare come la tradizione giuridica islamica sia dinamica e capace di adattarsi alle novità della società contemporanea.

Grazie all’*ijtihad*<sup>4</sup>, che letteralmente evoca la “produzione di uno sforzo”, i giuristi stanno tentando di integrare la tradizione giuridica dell’Islam con gli strumenti giuridici di cui dispongono

<sup>2</sup> Riguardo al fenomeno del “*legal transplant*”, ovvero l’adozione di modelli giuridici o di istituti giuridici appartenenti ad altri sistemi, è opportuno precisare che se da un lato può modernizzare e armonizzare un sistema legale a livello globale favorendo lo sviluppo del commercio internazionale, dall’altro è necessario tenere in considerazione l’eventuale incompatibilità delle leggi importate e non da ultimo la dipendenza da modelli stranieri “diversi”. È necessario, dunque, una valutazione attenta e puntuale per garantire l’adattabilità e la sostenibilità delle leggi trasferite nel nuovo contesto. Si vedano, Van Laer, Xanthaki (2013: 128-137); Glenn (2011); Sacco (1991: 1-34).

<sup>3</sup> La *Shari’a* viene definita da Yusuf Qasim come “le norme trasmesse dalla rivelazione a Maometto che migliorano lo stato della gente per quanto riguarda la loro vita sulla terra e l’altra vita, che siano norme d’ordine dogmatico, culturale o etico”. Si veda Qasim (1983: 22). Per uno sguardo d’insieme, si rimanda fra gli altri a: Papa (2014); Hallaq (2009); Kamali (2008); Castro (2007: 9-12); Santillana (1925: 6).

<sup>4</sup> L’*ijtihad* giuridicamente è definito come “l’azione di tendere tutte le forze del proprio spirito fino al loro limite estremo, per penetrare il significato intimo della shari’ah (il Corano e la Sunna) e dedurre una norma congetturale (qa’idah dhanniyyah) applicabile al caso concreto da risolvere”. Si veda Aldeeb (2006: 219). Si rimanda, fra gli altri, a: Ibn Ashur (2018: 243-245); Chaumont (2004: 71); Milliot, Blanc (2001: 126-137); Borrmans (1994: 41-42); Aluffi (1994: 488-490); Chaumont (1992: 105-139). In merito al ricorso all’*ijtihad* vi sono opinioni contrastanti: alcuni giurisperiti sostengono che

oggi le collettività e i mercati globali: ciò accade, ad esempio, con il fenomeno della c.d. finanza *Shari'a compliant*. Questo processo di armonizzazione favorisce lo sviluppo economico e la coesione sociale mantenendo al contempo l'identità culturale e religiosa delle comunità musulmane, nonostante siano molte le sfide poste dalle divergenze di interpretazioni, a seconda delle scuole di appartenenza, sia tra i giuristi classici e sia tra questi ultimi e i contemporanei. Tale processo trova ampio spazio nei contesti filantropici nei quali vengono rilette diversi strumenti classici per far fronte alle nuove sfide socioeconomiche e dare impulso a una vita economica che sia all'insegna della giustizia e del benessere: tra questi possono segnalarsi la *sadaqa* (carità volontaria), la *hiba* (donazione volontaria), la *zakat al-mal* e *al-fitr* (carità obbligatoria) e non da ultimo il *waqf* (fondazione a scopo caritatevole, istituita volontariamente in vita o per testamento). Va peraltro rilevato che l'impatto economico della filantropia influenza le infrastrutture sociali come gli enti di beneficenza e i servizi contribuendo significativamente alla coesione sociale. Sembrerebbe potersi affermare, quindi, che l'esistenza della filantropia si rivela essenziale per il mantenimento e il rafforzamento di tale coesione. In effetti, la disponibilità a donare e a condividere può alleviare la vita dei bisognosi, dei poveri, dei deboli e degli oppressi dal punto di vista economico, politico e sociale, riducendo le disparità sociali.

L'ideale filantropico islamico si regge sull'obbligo di far diventare reale l'idea di giustizia sociale come è stata rivelata da Dio. Assistere i bisognosi è un proposito presente anche nel mondo occidentale ma qui, tuttavia, ha subito diversi mutamenti di significato adattandosi a realtà sociali, modelli mentali e forme istituzionali tra di loro differenti. Nell'Islam, si tratta piuttosto di un ideale funzionale alla creazione e al mantenimento di istituzioni come ospedali, confraternite, ricoveri per i poveri, emarginati, vedove, orfane, bambini abbandonati, malati e pellegrini: esso è dunque un modello orientato verso una carità centrata su "l'amore per l'uomo", creatura di Dio<sup>5</sup>.

In questa prospettiva, il *waqf* si presenta come uno degli strumenti classici del diritto islamico che consentono di trovare applicazione anche in un settore finanziario particolarmente innovativo quale il *crowdfunding*. Questo metodo di finanziamento alternativo permette agli imprenditori di raccogliere ingenti capitali in tempi rapidi attraverso piccole donazioni elargite da molteplici individui, spesso mediante piattaforme online che fanno parte del *crowdsourcing* su Internet, lanciato da Jeff Howe nel 2006. Il *crowdfunding* supporta *startup*, enti benefici e risposte ad emergenze come, ad esempio, quelle che derivano da disastri naturali. Negli ultimi anni il *crowdfunding* ha visto una crescita significativa in termini di entrate totali, diffusione globale, numero di piattaforme e diversità delle applicazioni. Tuttavia, anche in considerazione di quanto detto, appare cruciale discernere con chiarezza il concetto di "*waqf*" all'interno del contesto finanziario moderno, soprattutto per gli operatori del mercato finanziario che vogliono incorporare approcci innovativi nel settore, come l'uso del *crowdfunding* diretto

---

la porta dell'*ijtihad* si sia chiusa tra IV e il IX secolo, poiché tutte le questioni fondamentali attinenti alla vita del musulmano sono state già chiarite e risolte. Tuttavia, questo ragionamento non contempla il fatto che le esigenze della società cambiano con il passare del tempo e che, pertanto, possa esservi bisogno di ulteriori sforzi interpretativi. Altri, per contro, ritengono che la porta dell'*ijtihad* non si sia mai chiusa, ma sia rimasta circoscritta a questioni minori, si veda in merito Hallaq (2013: 40); Armando - Dupret (1998: 293-316); Schacht (1995).

<sup>5</sup> Albini (2002); Pullan (1994); Gutton (1977).

a mobilitare risorse finanziarie. Conoscere le dinamiche e le potenzialità del *waqf* può permettere ai professionisti finanziari di sfruttare nuove opportunità di investimento e di sviluppo di progetti benefici, coniugando tradizione e innovazione.

## 2. Il *waqf*: una panoramica generale

Il *waqf*, detto anche *hubus* a seconda della scuola giuridica di riferimento, deriva dal verbo *waqafa* nella sua accezione di “immobilizzare, arrestare e fermare”. Il suo scopo originario e principale, oltre a manifestare la *pietas* per un individuo, era garantire ciò che oggi si definisce con il termine *welfare*. Diversamente da altri istituti come la *zakat*, ovvero ‘atto di generosità’, la cui efficacia si esaurisce con l'erogazione, il *waqf* rappresenta un patto vincolante e permanente ove il credente assume un obbligo giuridico nei confronti di Dio<sup>6</sup>.

Sebbene lo scopo di tale istituto sia univoco, non ne sussiste un'unica definizione: le opinioni dei *fuqaha* divergono a causa delle diverse valutazioni sulla natura del contratto *waqf* in termini, ad esempio, di obbligo e successione dei beni *waqf*. Gli hanifiti, a tal proposito, l'hanno definito come “immobilisation d'un bien qui reste en la possession du donateur (*al-waqif*) tout en faisant largesse de l'usufruit au profit des pauvres, sans extinction du bien immobilisé” ma tale definizione venne messa in discussione da due discepoli di Abu hanifa, Abu Yusuf (morto nel 798 d.C.) e Muhammad al-Shaybani (morto nell'805 d.C.). Per questi ultimi, infatti, il *waqf* è “il confinamento del corpo [di una specifica proprietà] (*ʿayn*) alla proprietà di Dio”. I malikiti, invece, lo definiscono come “offrir l'usufruit d'un bien tout en demeurant propriétaire”, motivo per cui il *waqf* diventa obbligatorio ma il possesso della proprietà ritorna allo stesso *waqif*. E ancora, gli shafiiti considerano questo istituto come “l'immobilisation d'un bien dont on peut en tirer profit tout en interrompant son administration par le *waqif*. Les profits générés par ce bien sont affectés à des œuvres de bienfaisance dans le but d'un rapprochement vers Allah le tout puissant”: definizione che implica il trasferimento della proprietà del bene oggetto del *waqf*. Inoltre, gli hanbaliti lo definiscono come “Immobilisation d'un bien en faisant largesse de l'usufruit, ou bien: Immobilisation d'un bien dans le but de faire largesse de son usage” e, non da ultimi, anche i *fuqaha* hanno sottolineato che il bene in oggetto non può più essere alienato, ipotecato, donato o ereditato.

Per quanto riguarda l'usufrutto o il reddito generato dal bene, esso è sempre destinato ad opere di beneficenza come definito dal *waqif*.<sup>7</sup> Si tratta di un istituto giuridico islamico, che ha trovato unanime consenso (*ijma'*) nella dottrina di tutte le scuole, di cruciale importanza nella cultura islamica poiché contribuisce al benessere sociale e alla stabilità economica, essenzialmente in una prospettiva motivata dall'intenzione di compiacere Dio<sup>8</sup>.

Il *waqf* ha avuto un ruolo significativo nell'aggirare il rigido diritto successorio islamico per evitare imposizioni fiscali e sottrarre il bene al rischio che il bene sia espropriato dalle autorità<sup>9</sup>. Fondare un *waqf* è un atto che avvicina il suo fondatore a Dio, ma è anche un'attività che genera reddito e serve a finanziare una moltitudine di servizi pubblici oltre che a fornire assistenza ai poveri, soprattutto in

<sup>6</sup> Vercellin (2002: 320).

<sup>7</sup> Feddad (1997: 237-238).

<sup>8</sup> Abdul-Rahman (2010).

<sup>9</sup> Piccinelli (2023: 171).

un'epoca in cui questa forma di supporto non era concepita come un diritto che uno Stato doveva garantire ai suoi cittadini, anche perché la povertà non era ancora sentita come un problema da sradicare<sup>10</sup>. L'obiettivo precipuo dell'istituto è quello di soddisfare le esigenze dei beneficiari designati dal costituente, ovvero il *waqif*, attraverso la destinazione dei suoi beni oppure del reddito da essi generato a uno scopo pio, in modo permanente (o anche temporaneo secondo la scuola malikita<sup>11</sup>, con la possibilità per il donatore di rientrare in possesso del bene di sua proprietà dopo un determinato periodo nel caso particolare del *waqf* familiare)<sup>12</sup>. Per garantire stabilità e continuità, generalmente il bene, una volta donato, non può essere venduto o ereditato, i diritti ad esso collegati sono perenni e i profitti generati vengono trasferiti ai beneficiari secondo le modalità definite dal donatore poiché la volontà del *waqif* è vincolante al pari dell'intesa raggiunta all'interno di un contratto ("O voi che credete, rispettate i patti" (Cor. 5, 1), *pacta sunt servanda*)<sup>13</sup>.

Una delle caratteristiche del *waqf*, oltre alla non trasferibilità, è che possiede una personalità giuridica ben distinta da quella del *waqif* (costituente) o del *mutawali* (amministratore del bene nel rispetto della destinazione prefissata) e una correlativa responsabilità finanziaria che lo rendono capace di assumere ed accettare impegni<sup>14</sup>.

A seconda delle aree geografiche esistono diversi tipi di *waqf* e, tra questi, i tre principali sono: il *waqf khayri*, comunemente conosciuto come *waqf* di beneficenza, il *waqf ahli*, noto anche come *waqf* di famiglia, e il *waqf ahli* secondo Abu Yusuf<sup>15</sup>.

Il primo tipo, sorto agli inizi della cultura islamica, si riferisce alla donazione da parte del *waqif* (che si spoglia dell'oggetto) di beni o proprietà per scopi pii, religiosi o educativi<sup>16</sup>. Il lemma *khayri* indica che il *mawquf* (l'oggetto) deve essere inteso ed elargito a beneficio della comunità in generale, anziché per singoli individui o famiglie. Attraverso questo istituto i beni destinati all'adempimento di un dovere religioso come il pellegrinaggio, oppure a favore della carità o, infine, quelli con carattere di pubblica utilità, vengono legalmente vincolati per sempre e i redditi generati da essi sono utilizzati per finanziare diverse attività caritatevoli, come la costruzione di scuole, ospedali, moschee o altre infrastrutture pubbliche. Questa pratica promuove la responsabilità sociale e l'assistenza continua alle

<sup>10</sup> Moumtaz (2021: 36).

<sup>11</sup> Billah (2019: 334); La scuola malikita è una delle quattro scuole giuridiche ufficiali del sunnismo insieme alla scuola hanafita, shafiita e hanbalita. Si veda Campanini (2008: 31).

<sup>12</sup> Castro (2007: 64).

<sup>13</sup> D'Emilia (1938). Giova segnalare altresì che esistono tre orientamenti circa lo status di proprietà del *waqf*: una tendenza "qui aliène la propriété à Dieu, et l'usufruit au bénéficiaire (compagnons de Abou Hanifa, Abou Youssouf, Mohammed Ben Al Hassan et certains courants chafiiites)"; una tendenza "qui aliène la propriété au donateur et l'usufruit au bénéficiaire (certains courants chafiiites et hanbalites)"; e una tendenza "qui aliène la propriété au donateur et l'usufruit au bénéficiaire (Le courant malékite et certains courants hanafites)". Si veda El Kettani (1997: 261).

<sup>14</sup> Per una visione d'insieme si veda Moumtaz (2021: 31-67).

<sup>15</sup> Nello standard AAOIFI n. 33/2008 vengono segnalati oltre al *waqf* caritatevole (*al-waqf al-khayri*), il *waqf* familiare (*al-waqf al-ahli*), anche il *waqf* congiunto (*al-waqf al-mushtarak*) e il *waqf* autodedicato (*al-waqf 'ala al-nafs*).

<sup>16</sup> Il *waqif* è libero di imporre delle condizioni puntuali sul *waqf*, tuttavia, nel rispetto del diritto musulmano. Queste condizioni possono includere per esempio la designazione del *mutawali* 'ala al-waqf (colui che sarà responsabile della gestione del *waqf* che può essere un individuo o un'istituzione) e la specificazione della sua remunerazione. Inoltre, il *waqif* potrebbe stabilire che dopo la sua morte vengano saldati i suoi debiti con le entrate del *waqf*; oppure potrebbe disporre che le entrate del *waqf* vadano prima a lui finché è in vita, poi alla sua famiglia e infine a scopi caritatevoli. Un'altra condizione del *waqif* potrebbe essere che il reddito del *waqf* debba essere speso prima per qualsiasi membro della sua famiglia che diventi povero, e poi per scopi caritatevoli.

comunità meno fortunate, *al-mawquf 'alayhi*, liberamente designate dal *waqif* a patto che egli si mantenga sempre entro l'ambito del concetto di "scopo caritatevole"<sup>17</sup>.

Il *waqf* potrebbe avere la medesima funzione delle *piae causae* romano-cristiane che regolamentavano e promuovevano l'allocazione di risorse economiche per scopi benefici alla società, persistendo oltre la vita dell'individuo che le aveva create<sup>18</sup>. Gli istituti menzionati, nonostante le differenze, condividono elementi comuni come, ad esempio, l'atto di liberalità del costituente che destina i propri beni a scopi benefici, rendendo la sua volontà vincolante in entrambi i casi. Per quanto riguarda l'oggetto, possono essere coinvolti beni mobili e immobili; mentre per quanto riguarda le finalità perseguite entrambi gli istituti mirano a destinare i beni a scopi socialmente utili, nonostante i cambiamenti storico-culturali intervenuti nei circuiti sociali che orbitano attorno sia al diritto canonico, sia a quello islamico<sup>19</sup>.

Il *waqf al-ahli* ha invece una portata più circoscritta poiché si riferisce a una beneficenza familiare, come si evince dal nome: il *waqf* viene istituito da individui che destinano parte dei loro beni o del proprio patrimonio a beneficio dei membri della loro famiglia o discendenti; i benefici, inoltre, possono estendersi anche ai poveri o ai servizi pubblici, secondo le disposizioni del fondatore. L'obiettivo è quello di preservare la ricchezza all'interno di una famiglia tutelando le future generazioni. Tuttavia, la sua funzione è controversa poiché è percepita dalla dottrina classica come uno strumento per eludere le norme successorie coraniche<sup>20</sup>. Questa forma di *waqf* potrebbe essere meno flessibile rispetto ad altre forme di donazioni benefiche a causa della sua natura permanente e immutabile una volta istituito. Inoltre, potrebbero sorgere complessità legali e amministrative, specialmente in giurisdizioni dove il diritto islamico non è completamente integrato nel sistema legale: elemento che sollecita l'individuazione di istituti pressoché simili che potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo del *waqif* qualora avessero potuto istituire il *waqf ahli* (o di famiglia)<sup>21</sup>.

Non da ultimo, va menzionato il *waqf ahli* secondo Abu Yusuf, uno dei principali discepoli di Abu Hanifa al-Nu'man<sup>22</sup>, che definisce un tipo di *waqf* stabilito a beneficio non solo dei membri della famiglia o dei suoi discendenti ma che attribuisce la *manfa'a* (utilità) del bene per una determinata persona fisica sino alla morte. In questo caso, rispetto alle altre modalità, il *waqif* continua a godere solamente del reddito del bene, non anche della *raqaba* (sostanza della cosa, capitale), che è infatti indisponibile. Abu Yusuf ha sottolineato altresì l'importanza di garantire che le condizioni e i beneficiari del *waqf* fossero puntualmente definiti e rispettati, a patto che non fossero contrari alle regole dell'istituto: e ciò al fine di prevenire abusi e garantire che il *waqf* operasse secondo le intenzioni originali del fondatore<sup>23</sup>. Tuttavia, l'adozione della struttura del *waqf al-ahli* è stata progressivamente circoscritta nella maggior parte dei Paesi islamici, tranne in quelli che si trovavano sotto la giurisdizione

<sup>17</sup> Castro (2007: 65).

<sup>18</sup> Una funzione simile la si può evidenziare altresì con il *charitable trust* (struttura di beneficenza anglosassone), tipico istituto di *common law*. Sul punto si rimanda a Gaudiosi (1988: 1231-1261); D'Emilia (1976: 237-275).

<sup>19</sup> In merito si è espressa la dottrina, in modo particolare Cimbalo (2015: 41), che puntualmente ha evidenziato elementi di divergenza e convergenza esistenti tra le *causae piae* di carattere giuscanonista e il *waqf khayri* di carattere islamico.

<sup>20</sup> Hanna (2011: 135-154).

<sup>21</sup> Castro (2007: 66).

<sup>22</sup> Campanini (2008: 33).

<sup>23</sup> Castro (2007: 66).

britannica (come l'India). In questi ultimi, l'applicazione del British Indian Musulman Waqf Validating Act del 1913 era già stata estesa, preservando la validità di questo particolare istituto<sup>24</sup>.

Con la formazione degli stati moderni, nella maggior parte dei Paesi i *waqf* sono stati nazionalizzati e sono entrati nel demanio dello Stato attraverso la gestione dei ministeri degli affari religiosi e degli *awqaf*.

Oggi il *waqf* sta guadagnando crescente popolarità in una pluralità di settori incluso quello bancario, finanziario e assicurativo. A tal riguardo, si ipotizza un utilizzo del *waqf* per fornire risorse economiche alle istituzioni di microcredito che hanno come obiettivo quello di assistere gli imprenditori e le comunità più deboli.

Secondo questa prospettiva, il *waqf* rimane uno degli strumenti di solidarietà mediante i quali, nel mondo islamico, ci si è posti l'obiettivo di attuare una giustizia economica e un'equa distribuzione del reddito, nelle diverse epoche storiche, in quanto elementi irrinunciabili di un sistema economico ispirato alla fede musulmana. Il suo impiego riflette la necessità di adattarsi alle esigenze della nostra società e fa sì che il *waqf* sia uno strumento finanziario flessibile ed efficace per lo sviluppo di una società che non voglia rinunciare alla propria fede. Tale mutamento, pur preservando l'istituto è anche il risultato del contatto del mondo musulmano con quello occidentale.

Con l'evoluzione dell'economia nelle società musulmane si è reso necessario il passaggio dal *waqf* classico tradizionale, che ha come oggetto beni immobili, a quello monetario caratterizzato da flessibilità. Quest'ultimo permette una gestione più efficiente del patrimonio e risponde meglio alle nuove esigenze sociali ed economiche; in molti Paesi, inoltre, sono state aggiornate le normative, e ciò ha facilitato questa transizione, rendendo il *waqf* monetario un'opzione preferita nel contesto finanziario attuale.

In aggiunta a quanto osservato, vi è da segnalare che l'uso del *waqf*, come istituzione caritatevole, si sia dimostrato un importante strumento anche per la conservazione dell'ambiente. Ad esempio, in Indonesia sono state emesse diverse *fatawe* (s.f. *fatwa*, lemma che indica generalmente un responso giuridico attinente a questioni di diritto islamico) sulla conservazione dell'ambiente e della biodiversità, oltre all'implementazione di diverse attività a difesa dell'ambiente promosse soprattutto dalle istituzioni *waqf*. La maggior parte di esse prevede la piantumazione o la coltivazione di alberi, la trivellazione di pozzi, l'installazione di sistemi di acqua potabile e la conservazione delle foreste<sup>25</sup>. Il *waqf* è difatti in continuità con l'eredità dell'insegnamento islamico che vuole preservare non solo il benessere umano, ma anche la natura: un'idea, per altro verso, in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, la *green economy* e la finanza verde. A tal riguardo, si potrebbe quindi fare riferimento a un *waqf green*<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Abbasi (2013).

<sup>25</sup> L'Indonesian Council of Ulama (MUI) ha emesso diverse *fatawe* che prescrivono come obbligatoria la tutela ambientale, ad esempio: *fatwa* n. 30 October 1983 Regarding Populations, Health, and Development; *fatwa* n. 2/2010 on Recycling Water for Ablutions; *fatwa* n. 22/2011 on Environmentally Friendly Mining; *fatwa* n. 4/2014 on the Protection of Wildlife for Balance of the Ecosystem; *fatwa* n. 47/2014 on Waste Management; *fatwa* n. 1/MUNAS-IX/MUI/2015 on the Utilization of Zakat Infaq Shadaqah and Waqf (ZISWAF) for the Construction of Community Water and Sanitation; *fatwa* n. 30/2016 on the Law on the Burning of Forests and Land. Si veda <https://halalmui.org/en/homepage/>

<sup>26</sup> Abdullah (2018: 158-172).

L'impiego del *waqf* si rinviene altresì nell'ambito assicurativo *Shari'a compliant* improntato sui principi di beneficenza e mutualità<sup>27</sup>. Tale modello è un esempio di come valori etico-morali tradizionali possano adattarsi alla nostra contemporaneità, offrendo una soluzione assicurativa che rispetta i valori religiosi dei partecipanti. All'interno di questa pratica, i contributi sono donati a un fondo fiduciario (*waqf*) e diventano la fonte per pagare i sinistri. La gestione del fondo sarà sostenuta dai pagamenti dei partecipanti, mentre la solvibilità sarà assicurata tramite l'erogazione del *qard hassan* (prestito senza interessi), analogamente ad altri modelli<sup>28</sup>. Una caratteristica cruciale di questo utilizzo dell'istituto è il trasferimento della proprietà dei contributi versati dal partecipante al fondo *waqf*. Di conseguenza, i partecipanti non mantengono diritti sull'eventuale eccedenza, che rimane di proprietà del *waqf* e le decisioni sull'uso di tale eccedenza sono prese unilateralmente dall'operatore *takaful* che gestisce il fondo; i partecipanti al *takaful* agiscono quindi come soci, contribuendo al fondo *waqf* e beneficiando delle sue risorse<sup>29</sup>.

Oltre all'ambito finanziario-assicurativo, si assiste ad una crescente integrazione tra le nuove tecnologie e questo istituto tesa non solo a potenziarne i benefici, ma, altresì, ad estenderne l'ambito di applicazione. L'uso di nuove tecnologie come, ad esempio, le tecnologie a registro distribuito, possono aumentare il livello di trasparenza e fiducia nell'istituto e, per l'effetto, sostenerne la diffusione<sup>30</sup>. In aggiunta alla *blockchain* è possibile ipotizzare l'utilizzo di piattaforme di *crowdfunding* per permettere l'accesso al *waqf* da parte di una pluralità di piccoli investitori e, così, permettere la raccolta di risorse finanziarie aggiuntive.

### 3. Il *crowdfunding* in una prospettiva di sostenibilità

Il *crowdfunding* è stato utilizzato storicamente, o perlomeno nella sua fase iniziale, al fine di ottenere fondi per le industrie dell'arte, della musica e del cinema<sup>31</sup>. La sua successiva diffusione ha visto come protagoniste diverse tipologie di imprese (in particolare dalle *start-up* alle micro, piccole e medie imprese) che hanno utilizzato il *crowdfunding* per ottenere fondi da persone che avevano interessi

<sup>27</sup> L'assicurazione islamica, o *takaful*, è una forma di assicurazione che rispetta i principi etico-religiosi proibiti come il *riba* (interesse), *gharar* (incertezza) e *maysir* (speculazione o gioco d'azzardo). Si basa sull'aiuto reciproco e la cooperazione tra i partecipanti che contribuiscono a un fondo comune con il versamento di un *tabarru'* (donazione) per supportarsi a vicenda in caso di bisogno, ovvero sia nel caso in cui si verifichi un evento infausto. La gestione del fondo è affidata ad un operatore (di norma una società) che viene remunerato con una parte degli utili o con commissioni fisse a seconda del modello di *business* scelto. Gli investimenti sono diretti a settori etici e i profitti vengono distribuiti equamente tra i partecipanti, rispecchiando l'etica di mutualità e condivisione del rischio caratteristica di questo sistema. Sul tema si veda Billah et al. (2019).

<sup>28</sup> Archer et al. (2009: 15).

<sup>29</sup> Nel 2005, durante il processo d'elaborazione di un apparato normativo che regolasse la struttura del *takaful* in Pakistan, il Mufti Muhammad Taqi Usmani suggerì di dichiarare il fondo *takaful* un fondo *waqf*. Questa proposta è stata approvata dalla Securities and Exchange Commission (l'ente regolatore del *takaful* in Pakistan), nelle sue *Takaful Rules*. Si veda altresì la spiegazione illustrata da H. Kaleem nel 2008 all'International Conference on Cooperative Insurance in the Framework of Waqf, tenutasi all'International Islamic University in Malesia dal titolo "Takaful Based on Waqf: A Pakistani Experience".

<sup>30</sup> Sul tema si vedano Lians et al. (2019); Di Matteo et al. (2019); De Filippi, Wright (2018); Finck (2018); Werbach (2018). In diritto comparato, si veda Poncibò (2020).

<sup>31</sup> Belleflamme, Lambert (2013: 313-333); Lambert, Schwienbacher (2010).

comuni ed erano pronte a finanziare un'idea o un progetto che rispecchiasse la loro visione. Si tratta di una tecnica innovativa che fa incontrare imprenditori e investitori in base alla loro propensione al rischio, persuadendoli a finanziare progetti di interesse comune<sup>32</sup>.

Esistono quattro tipi di *crowdfunding*: *donation-based*, *reward-based*, *equity-based* e *debt-based* o *peer-to-peer* (P2P). In particolare, il *crowdfunding* basato sulle donazioni è volontario e non prevede alcun ritorno; il *crowdfunding* basato sulle ricompense invece si basa su una promessa di ritorno in termini di regali, buoni, voucher e così via; il *crowdfunding* basato sul debito coinvolge i contratti di credito e viene poi ripagato con gli interessi; infine vi è l'*equity-based crowdfunding*, un contratto di partecipazione azionaria, con azioni, strumenti simili alle azioni o entrate per condividere il progetto o l'attività<sup>33</sup>. In sintesi, il *donation* e *reward crowdfunding* sono classificati come *community-based crowdfunding*, mentre il P2P e l'*equity crowdfunding* sono considerati *investment-based crowdfunding*<sup>34</sup>.

Le piattaforme di *crowdfunding* e di prestito P2P sono due delle novità che emergono dall'innovazione finanziaria di Fintech e che hanno dato linfa alle imprese (dopo anni di tassi d'interesse elevati e difficoltà nell'ottenere prestiti con tassi d'interesse più bassi), contribuendo a una maggiore democratizzazione dell'accesso al capitale. Inoltre, la trasparenza e la flessibilità di queste piattaforme hanno dimostrato di essere in grado di aumentare la loro attrattività rispetto alle opzioni di finanziamento tradizionali.

Tutto è iniziato dopo la crisi finanziaria globale, quando è svanita la fiducia nel sistema finanziario tradizionale e si è quindi dato avvio alla ricerca di mezzi di finanziamento alternativi<sup>35</sup>. Il *crowdfunding* così è divenuto la prima fonte di finanziamento per le *startup* e il suo utilizzo sta oggi registrando una crescita molto elevata<sup>36</sup>. Una caratteristica imprescindibile del *crowdfunding* è la tecnologia che ne sta alla base e che fornisce ai creatori di *start-up* e a piccole e medie imprese una piattaforma per pubblicizzare i propri progetti a beneficio di potenziali investitori. La piattaforma facilita la comunicazione tra il creatore e gli investitori (sia potenziali che effettivi) attraverso diverse funzioni quali commenti, capacità di aggiornamento del progetto e scambi di e-mail. Si tratta, in effetti, di una soluzione efficace e sostenibile considerando che i costi sostenuti sono contenuti.

Il *crowdfunding*, oltre ad essere uno strumento di finanziamento alternativo che mira anche ad uno sviluppo sostenibile – poiché consente la realizzazione di progetti con un forte impatto sociale o ambientale, che altrimenti potrebbero non trovare finanziamenti –, offre ai sostenitori la possibilità di partecipare direttamente a iniziative che rispondono ai loro valori ed interessi personali. Difatti, il *crowdfunding* sostenibile è un approccio al finanziamento collettivo che si focalizza su progetti ecologici o socialmente responsabili che hanno un impatto positivo sull'ambiente e sulla società. In tal senso, è sicuramente una pratica responsabile poiché permette indirettamente ai partecipanti di 'in futurum' i loro valori, stimolando il loro interesse per soluzioni sostenibili.

Tuttavia, come per qualsiasi forma di *crowdfunding*, esiste il rischio che i progetti non vengano completati o non raggiungano gli obiettivi preposti, o addirittura che alcune iniziative utilizzino il *crowdfunding* sostenibile per promuoversi come ecologiche o socialmente responsabili ma senza poi avere un impatto realmente tale. Il *crowdfunding* sostenibile supporta progetti orientati a produrre un impatto

<sup>32</sup> Annunziata (2023: 417).

<sup>33</sup> De Buysere et al. (2012).

<sup>34</sup> Jiang et al. (2020), Giudici (2015).

<sup>35</sup> Scholz (2015); Wu et al. (2015).

<sup>36</sup> Zhang, Chen (2019).

sociale positivo e tuttavia esso richiede attenzione e discernimento da parte dei sostenitori, come del resto deve essere per tutti gli strumenti di finanziamento. A tal fine, i dotti musulmani si sono interrogati sulla sua compatibilità con *maqasid al-shari'a* (le finalità del diritto islamico)<sup>37</sup>.

L'analisi del tema necessita di una considerazione preliminare. Il *crowdfunding* può essere definito islamico se il progetto offerto è conforme ai parametri della *Shari'a*. D'altra parte, gli investimenti eco-funzionali (per dir così) presentano connotazioni di responsabilità sociale evitando le attività illecite (come, ad esempio, la produzione di alcol o di alimenti non *halal*), convertendo il *riba* (interessi sui prestiti) e il *gharar* (alea) in attività con condivisione del rischio economico e finanziario<sup>38</sup>. Pertanto, se i modelli di *crowdfunding* rispettano queste regole, non richiedono di essere adattati per essere considerati conformi alla *Shari'a*<sup>39</sup>.

Il modello sciaraitico, in tal senso, sembrerebbe in sintonia con il *crowdfunding* etico poiché ambedue promuovono investimenti socialmente responsabili e trasparenti, evitando così pratiche che si contrappongono a principi etico-morali e/o religiosi. L'adozione del *crowdfunding* sostenibile tale strumento potrebbe aiutare coloro (musulmani e non) che altrimenti non avrebbero accesso ai prestiti tradizionali poiché dispongono di una bassa affidabilità creditizia o addirittura di assenza di garanzie, ma orientano tutti i loro sforzi al conseguimento di beni immateriali, che possono essere difficili da valutare attraverso strumenti e criteri monetari. Le piattaforme di *crowdfunding Shari'a compliant* potrebbero aiutare il settore finanziario offrendo a questi individui o imprese un'opzione per aiutarsi a vicenda<sup>40</sup>. Del resto, già nel 2017 l'Islamic Financial Services Board (IFSB)<sup>41</sup> aveva confermato la presenza di circa 80 piattaforme di *crowdfunding* attive con sede principale in uno Stato membro dell'Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Al riguardo, merita di essere menzionata la Banca Islamica per lo Sviluppo (IsDB) creata nel 1974 in Arabia Saudita. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa che opera per migliorare la vita delle popolazioni beneficiarie promuovendo uno sviluppo socioeconomico nei Paesi e nelle comunità musulmane di tutto il mondo (Paesi membri e non) e che produce un impatto positivo su larga scala. Negli ultimi anni ha promosso diverse piattaforme, come ad esempio Alveare (Emirati Arabi Uniti), Yomken (Cairo), Liwwa (Libano) e Danadidik (Indonesia), che mettono in contatto utenti interessati con diverse competenze, accessibili a finanziatori locali e stranieri al fine di supportare la crescita operativa o il lancio di idee che siano connesse a iniziative *halal* e socialmente responsabili. Gli

<sup>37</sup> Il concetto di *Maqasid al-Shari'a* (gli obiettivi che la *Shari'a* deve perseguire per tutelare la *maslaha al'amma* (interesse generale) dei musulmani in prospettiva teleologica) è uno dei principi indiscutibili nel sistema giuridico islamico. Questi obiettivi devono essere rispettati e perseguiti dai fedeli sia nella sfera privata che collettiva. Il giurista al-Ghazali ha individuato cinque obiettivi primari che il diritto musulmano deve preservare, anche perché costituiscono il punto di riferimento per delineare la funzione del welfare islamico. Pertanto, il benessere di una società dovrebbe fondarsi sulla fede (*din*), come pure sulla vita (*nafs*), l'intelletto (*'aql*), la progenie (*nasl*), e infine il patrimonio (*mal*). Si veda Ghazanfar, Azim Islahi (2003).

<sup>38</sup> Per una visione d'insieme sui principi etico-religiosi vigenti nell'industria finanziaria islamica si veda Piccinelli (2023).

<sup>39</sup> Taha - Macias (2014).

<sup>40</sup> Muneeza et al. (2018).

<sup>41</sup> L'Islamic Financial Services Board (IFSB) è un'organizzazione a livello internazionale che cerca di promuovere e migliorare la solidità e la stabilità del comparto dei servizi finanziari islamici. Al fine di raggiungere tale obiettivo, l'IFSB adotta un ruolo preminente nell'emissione di standard prudenziali di portata globale e linee guida destinate all'industria, comprensive dei settori bancario, dei mercati dei capitali e assicurativo. Si veda IFSB (2017).

strumenti *Shari'a compliant* finalizzati a tal proposito sono l'*hiba* (donazione), il *qard hassan* (prestito senza interesse), il *murabaha*, il *ijara*, il *musharaka* (rendimenti periodici fissi)<sup>42</sup>.

L'istituto finanziario ha creato diversi fondi accessibili a tutti i Paesi membri come, ad esempio, lo Science, Technology and Innovation Transform Fund (IsDB-STIF), nato per fornire supporto ai Paesi membri nella ricerca di soluzioni pratiche per le principali sfide di sviluppo attraverso il potere dell'innovazione. Il criterio principale per accedere al fondo è la fattibilità e la sostenibilità del progetto nel risolvere i problemi della società, in particolare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sociale (SDGs) stabiliti dalle Nazioni Unite nel settembre 2015<sup>43</sup>. Si tratta di un fondo multimilionario che fornisce denaro iniziale a scienziati, innovatori, PMI, imprese private, governi e organizzazioni non governative e istituzioni accademiche o di ricerca e sviluppo. L'IsDB, come fiduciaria, ha versato circa 100 milioni di dollari nel fondo, mentre altri donatori hanno contribuito all'importo previsto di 500 milioni di dollari. Per garantire la sostenibilità del fondo si è previsto che il 70% dell'importo fosse mantenuto come *waqf*, e ciò al fine di generare entrate che possano garantire la crescita del fondo, e parallelamente che il reddito generato e il restante 30% siano utilizzati per finanziare progetti selezionati che soddisfino le caratteristiche del fondo<sup>44</sup>.

Come è noto, la caratteristica principale di un fondo *waqf* è la sua sostenibilità. Di conseguenza, la quota del 70% di esso sarà conservata per generare rendimenti che saranno poi utilizzati per estendere i finanziamenti ai richiedenti. Dal punto di vista del finanziatore, invece, il capitale sarà custodito e il suo compito principale sarà quello di garantire che i rendimenti siano realizzati in modo appropriato attraverso l'investimento del capitale medesimo. Il maggior rendimento generato dal capitale comporterà che più richiedenti potranno avere accesso al finanziamento per il loro progetto. Per poter accedere al Fondo è previsto un vaglio puntuale (quattro processi di valutazione) da parte del Consiglio di amministrazione che dovrà analizzare il merito dei progetti per valutarne la sostenibilità e l'innovatività, ma anche per verificare il perseguimento di almeno uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile a beneficio del mondo musulmano. Naturalmente, oltre alla compatibilità con gli elementi caratterizzanti il diritto musulmano, verrà considerata altresì la sostenibilità finanziaria del progetto<sup>45</sup>.

Oltre alla sovvenzione, alla quale i beneficiari accederanno in modo esaustivo in base ai criteri stabiliti, l'IsDB ha messo a disposizione una piattaforma di *crowdfunding* aperta a tutti i candidati, indipendentemente dal fatto che provengano o meno da Paesi membri, e destinata a finanziare i progetti meritevoli da pubblicare sul sito web gestito dalla Banca, così da poter entrare in contatto con potenziali investitori e donatori; ciò è stato pensato e previsto per venire incontro a quei candidati non selezionati per il finanziamento ma che comunque abbiano presentato un buon progetto.

Si deduce quindi che lo schema fornito dalla IsDB, basato sull'erogazione di fondi utilizzando contratti islamici, sia un meccanismo valido per finanziare nuove iniziative e progetti. La fonte di questi fondi si basa appunto sul *waqf*: istituto che è destinato non solo a mostrare la sua crescente sostenibilità

<sup>42</sup> Muneeza et al. (2018). Gli strumenti finanziari generalmente considerati *halal* (conforme alla *Shari'a*), sono molteplici, essi includono la *musharaka* e la *mudaraba*, così come la *murabaha*, ossia finanziamento con *mark-up*, conosciuta anche come *musawama*, l'*ijara*, ossia il *leasing*, che può includere la possibilità di acquistare il bene da parte del locatario al termine del contratto di *leasing* noto come *ijara wa iqtina*, il *bai' salam*, un contratto di vendita a termine ove il prezzo viene pagato in anticipo rispetto alla consegna effettiva del bene che avverrà solo successivamente; il *qard hassan*, un prestito senza interessi; l'*istisna'a*, un contratto di fabbricazione con finanziamento progressivo e il *sukuk*, un certificato finanziario islamico.

<sup>43</sup> Piccinelli (2023: 155-185), Benarafa (2022: 467-488).

<sup>44</sup> Basir et al. (2018).

<sup>45</sup> IsDB-STIF (2019).

ma anche a fornire maggiori opportunità di accesso ai finanziamenti in futuro. Lo schema offre pari opportunità ai nuovi entranti, come le *start-up*, senza alcuna discriminazione basata sulla loro situazione creditizia storica. La base per l'assegnazione dei fondi guarda alla fattibilità del progetto e al suo potenziale nel raggiungimento degli SDG, piuttosto che alla mera capacità del progetto di ripagare il fondo. Un sostegno di questo tipo appare molto significativo. È plausibile pensare che esso incoraggerà una nuova generazione di imprenditori a intraprendere attività innovative e sostenibili senza la preoccupazione dell'insufficienza finanziaria e di essere gravati da debiti ancor prima di iniziare la propria attività.

#### 4. I meccanismi del *crowdfunding* basato sul *waqf*

Il *crowdfunding* basato sul *waqf* potrebbe rappresentare un ponte tra le pratiche filantropiche tradizionali e le soluzioni finanziarie moderne, offrendo un modello sostenibile e trasparente per il finanziamento di progetti sociali ed economici da realizzare ottemperando al rispetto dei principi etico-religiosi dell'economia islamica<sup>46</sup>. È come dire che va prendendo forma un meccanismo che crea un legame tra le attività imprenditoriali e la spiritualità islamica<sup>47</sup> e che, proprio per questo, esso potrebbe influenzare positivamente i modelli imprenditoriali, le prestazioni e la responsabilità sociale. E ciò, se non altro, perché la diffusione di queste pratiche potrebbe indurre i non musulmani ad avere fiducia verso il rispetto delle pratiche islamiche, compresi gli *standard* morali ed etici, e potrebbe così contribuire al benessere della società nel suo complesso.

Il *crowdfunding* basato sul *waqf* ha un notevole potenziale come meccanismo di raccolta fondi per gli imprenditori musulmani, parallelamente all'*equity*, al P2P e al *reward-based crowdfunding* conformi al diritto islamico<sup>48</sup>. Una delle caratteristiche di questo strumento nella sua versione *Shari'a compliant* è la presenza di un consulente sciaraitico che ha il compito di trovare soluzioni operative a qualsiasi questione connessa con la verifica del rispetto dei precetti religiosi. Il costante monitoraggio della partecipazione e l'andamento dell'investimento incrementa la fiducia tra i partecipanti.

È compito dell'organo di controllo sciaraitico l'esame dei criteri su cui sono strutturate le piattaforme di *crowdfunding*<sup>49</sup>. Queste, di norma, sono utilizzate per presentare al pubblico i progetti imprenditoriali e costituiscono la finestra mediante la quale sono diffuse le relative informazioni (tipo di progetto, importo del capitale necessario, scadenza del finanziamento e disponibilità dei fondi accumulati). Alla scadenza indicata, per il progetto si presentano due possibilità: se è stato raggiunto l'obiettivo prefissato il finanziamento diviene disponibile immediatamente; se invece, al contrario, l'obiettivo non è stato raggiunto, il finanziamento deve essere restituito agli utenti. Tuttavia, in questa seconda ipotesi, il titolare del progetto può trattenere l'importo versato, anche se inferiore, a condizione che dimostri la fattibilità, anche parziale, della proposta<sup>50</sup>. I partecipanti otterranno una ricompensa

<sup>46</sup> In generale sul tema dell'economia islamica si rimanda fra gli altri a Ersilia (2013); Azhar (2009); Askari, Taghavi (2005:175-94); Coase (1998: 72-74); Chapra (1996); Khurshid (1992: 19-31); Scarcia Amoretti (1988); Timur (1986: 135-136); Baqer El-Sadr (1983).

<sup>47</sup> Mubarak et al. (2014).

<sup>48</sup> Biancone, Secinaro (2016: 1-10).

<sup>49</sup> Mohd Nor, Hashim (2020: 228-238).

<sup>50</sup> Sulaiman et al. (2022: 144)

oppure un ritorno finanziario come concordato a seconda del modello adottato, ovvero sia un *crowdfunding* basato sulla ricompensa oppure un *crowdinvesting*, cioè *crowdfunding* basato su investimenti (P2P o equity).

Nella struttura del *waqf* il denaro verrà gestito e destinato dal *mutawali*, una figura cruciale per la gestione, il monitoraggio e la distribuzione dei frutti del *waqf*, sia direttamente sia indirettamente. Nel primo caso, ossia quello della gestione diretta, il fondo viene utilizzato per la manutenzione dei beni del *waqf* deteriorati e per garantire entrate ai beneficiari. Nel secondo caso, quello della gestione indiretta, il fondo verrà investito in attività conformi alle regole sciaraitiche – ad esempio, mediante lo schema della *mudaraba* o *musharaka* – con un rapporto di partecipazione agli utili concordati. Nel caso in cui l'investimento generi profitti, questi verranno debitamente erogati alle rispettive parti (ad esempio, ai beneficiari e al fiduciario) in base al rapporto di partecipazione agli utili. In modo particolare, il *mutawalli* potrebbe con i fondi raccolti acquistare un bene tangibile come, ad esempio, un negozio o attrezzature necessarie per un determinato progetto; oppure potrebbe affittare questi beni mediante il contratto di *ijara* con un importo concordato da entrambe le parti (*mutawalli* e l'imprenditore). In questo caso il denaro ricavato dall'affitto dei beni materiali sarà riutilizzato dal *mutawalli* per acquistare altri beni materiali necessari o per i costi di manutenzione di un bene esistente per aumentarne la durata, la gestione del *waqf* e l'attività sociale. Naturalmente, nulla vieta che in alternativa il *mutawalli* possa gestire e distribuire il ricavato ai beneficiari, come stabilito dal donatore o mediante l'erogazione di prestiti senza interessi (*qard hassan*) oppure concedendo finanziamenti mediante il contratto di *mudaraba* (partecipazione agli utili), *musharaka* (al capitale di rischio) e *murabaha* (al costo maggiorato). In tal caso, il rimborso dei prestiti sarà utilizzato per incrementare il fondo *waqf* che, a sua volta, sovvenzionerà altri imprenditori bisognosi<sup>51</sup>.

Come è stato evidenziato sopra, il *waqf* è consentito non solo per i beni immobili e quelli mobili, ma anche in riferimento ai *sukuk* (certificati islamici) e ai titoli azionari, i cui flussi di cassa devono essere destinati ai beneficiari del *waqf*. Non da ultimo è consentito anche per il denaro a patto che il reddito generato dall'utilizzo di esso sia impiegato mantenendo il capitale. Tale utilizzo può includere, ad esempio, prestiti e investimenti conformi ai principi sciaraitici come la *mudaraba*, in cui la quota di profitto posseduta dal *waqf* va ai beneficiari<sup>52</sup>.

La struttura classica del *waqf* presenta elementi di divergenza e di convergenza con il *cash waqf* che implica donazioni di denaro. In tal caso, queste sono investite in varie attività economiche in linea con gli obiettivi fissati dal donatore e il profitto generato viene impiegato per finanziare attività di beneficenza ad essi collegati. Il metodo di gestione della liquidità nel *cash waqf* consente una maggiore flessibilità rispetto al *waqf* tradizionale, permettendo ai fondi di essere investiti e reinvestiti in una varietà di modi utili al sostentamento della comunità e delle sue molteplici esigenze. Tuttavia, tale modalità genera nuove sfide e richiede una maggior attenzione. Al tal riguardo, le aziende devono possedere un'approfondita conoscenza dei valori e dei processi islamici per garantire autenticità e non è quindi sufficiente che esse siano consapevoli dell'esistenza di una diversità intra-islamica – dovuta alla sussistenza di differenti culture e tradizioni autoctone – tra i vari Paesi e le diverse comunità musulmane. Tutto ciò – va segnalato – potrebbe rendere difficile l'adozione di una strategia di marketing comune.

<sup>51</sup> Sulaiman et al. (2022: 145)

<sup>52</sup> Si veda lo *standard* AAOIFI n. 33/2008.

Nel *cash waqf*, rispetto al *crowdfunding*, il donatore elargisce volontariamente il denaro con l'intenzione di ottenere una ricompensa divina, che dunque prescinde totalmente dalla logica monetaria: di norma si tratta di una transazione diretta dal donatore al ricevente, senza alcun intermediario<sup>53</sup>. Gli studiosi hanno affermato che per garantire una legittimità sciaraitica al *cash waqf* è necessaria la conversione dei fondi raccolti in beni tangibili. Questa trasformazione è opportuna per impedire il trasferimento dei fondi a un'altra persona e garantire l'immobilizzazione della proprietà e del bene sottostante sia per generare i necessari benefici, sia per monitorare costantemente il valore di mercato dell'operazione evitando di incorrere nella proibizione del *riba* in conformità i principi etico-religiosi<sup>54</sup>.

Il *crowdfunding*, con la sua capacità di stimolare l'adesione di una pluralità di investitori ad un singolo progetto, può quindi apportare notevoli benefici all'istituto in esame non solo in termine di risorse raccolte ma anche sul piano della diffusione e dell'efficacia del *waqf*.

## 5. Conclusioni

Negli ultimi decenni, i giuristi musulmani si sono impegnati a individuare ed elaborare con una frequenza e un impegno sempre maggiori punti di contatto tra istituti tradizionali islamici ed istituti di altre tradizioni giuridiche. L'obiettivo soggiacente a tali sforzi da un lato risponde alle esigenze di costante mutamento della società musulmana, dall'altro lascia emergere quanto la *Shari'a* sia dinamica e capace di generare ponti tra passato e presente.

Il presente lavoro ha illustrato i possibili impieghi dell'innovazione tecnologica in ambiti che coinvolgono la normativa confessionale, evidenziando quelle che appaiono soluzioni compatibili con le convinzioni e lo status di un fedele musulmano. Nello specifico, la creazione di uno strumento ibrido come il *crowdfunding* basato sul *waqf*, inteso come metodo innovativo per finanziare e sostenere lo sviluppo di piccole e medie imprese non 'affidabili' per le banche tradizionali, potrebbe rappresentare una soluzione per reperire il capitale necessario affinché vengano finanziati progetti redditizi e al contempo socialmente sostenibili.

Il *crowdfunding* ha la finalità di raccogliere capitali da individui che condividono il medesimo interesse, pronti a sostenere progetti che perseguono una visione e una finalità condivisa. Questo modello facilita l'incontro tra imprenditori e investitori, allineando le loro propensioni al rischio e incentivandoli a finanziare iniziative di mutuo interesse. Esso può dunque essere agevolmente strutturato in modo da risultare compatibile con il diritto islamico; e ciò, più specificamente, mediante

---

<sup>53</sup> Prima delle banche moderne del XIX secolo, i *cash waqf* erano essenziali per la finanza nell'Impero Ottomano. Fondamentalmente, un *cash waqf* era un fondo fiduciario istituito da una persona per finanziare servizi perpetui, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile supportato privatamente da vari membri della società, inclusi burocrati, gente comune e donne. Nel periodo in cui erano attive nell'Impero Ottomano, le *cash waqf* finanziavano le necessità vitali della società, come l'istruzione e la religione. Un'altra funzione di questi *waqf* era quella di operare come meccanismo di microcredito. Attraverso questi *waqf*, le eccedenze e i risparmi accumulati nelle mani dei proprietari dei beni venivano messi a disposizione di mercanti, agricoltori, artigiani e commercianti. Pertanto, questi *waqf* sono serviti come canali di trasferimento delle risorse e hanno funzionato come enti di beneficenza nella società. Si veda Altay, (2024: 97-110); Tahiri-Jouti (2022: 77); Bulut, Korkut, (2022: 93-111).

<sup>54</sup> Sulaiman et al. (2022: 146)

---

l'impiego di alcune strutture contrattuali *Shari'a compliant* come, ad esempio, la *mudaraba* (partnership) o la *murabaha* (la vendita a premio).

Da una prospettiva interculturale, inoltre, il quadro normativo di riferimento qui prospettato potrebbe fungere da guida per gli imprenditori, mostrando loro come raccogliere e gestire fondi efficacemente con l'ausilio di istituti appartenenti ad altre tradizioni, combinandoli con strumenti innovativi. Con l'utilizzo della tecnologia, la raccolta dei fondi è semplificata rispetto alle figure convenzionali tradizionali, facilitando le donazioni destinate ai fondi *waqf* e promuovendo lo sviluppo sociale e un'economia sostenibile. Il *crowdfunding* islamico può essere reso strettamente ai principi della *Shari'a*, richiedendo che i progetti siano socialmente responsabili e privi di pratiche come l'usura, la speculazione o altre attività considerate illecite.

Concludendo, può dirsi che il *cash waqf* combinato con il *crowdfunding* possa rappresentare un meccanismo efficace per mobilitare risorse finanziarie collettive, destinate a individui o imprese che potrebbero ritrovarsi esclusi dai canali di finanziamento tradizionali. Questo ibrido normativo potrebbe fornire risposta, insomma, a una varietà di bisogni sociali, assicurando benefici nel mondo terreno e - prospettiva da non trascurare - anche in quello ultraterreno.

## Bibliografia

- Abbasi M.Z. 2013. *Colonial State and Muslim Institutions. History of regulatory framework for Awqaf (religious endowment) in British India*, in R.A. Brown - J. Pierce (eds), *Charities in the Non-Western World: The Development and Regulation of Indigenous and Islamic Charities*, London: Routledge.
- Abdul-Rahman Y. 2010. *The Art of Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Abdullah M. 2018. *Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah*, in *International Journal of Social Economics*, 45 (1), 158-172.
- Albini G. 2002. *Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV)*, Milano: Unicopli.
- Aldeeb Abu-Sahlieh S.A. 2006. *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, Roma: Carocci Editore.
- Altay B. 2024. *Philanthropy in Ottoman Rumelia: Cash Waqfs from Four Provinces*, M. Bulut - B. Altay (eds), *Islamic Financial from the Early Modern Period to the 20th Century*, Switzerland: Springer Nature.
- Aluffi Beck Peccoz R. 1994. voce *Mugtahid*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, Torino: Utet.
- Annunziata F. 2023. *La disciplina del mercato dei capitali*, Torino: Giappichelli.
- Archer S. - Abdel Karim R. A. - Nienhaus V. (eds) 2009. *Business Models in Takaful and Regulatory Implications*, in *Takaful Islamic Insurance. Concepts and Regulatory Issues*, Asia: Wiley.
- Armando S., Dupret B. 1998. *La shari'a moderne en quête de droit: raison transcendante, métanorme publique et système juridique*, in *Droit et société*, 39, 293-316.
- Askari H. - Taghavi R. 2005. *I fondamenti di principio di un'economia islamica*, in *Moneta e credito*, 58, 175-94.
- Azhar R. 2009. *Economics of an Islamic Economy*, Leiden: Brill.
- Baqer El-Sadr M. 1983. *Aperçu de l'économie islamique*, A.A. Al-Bostani (trad. fr.), Paris: Bibliothèque Ahl-Elbeit.
- Bausani A. 2016. *Il Corano*, Milano: Rizzoli.
- Basir K.H., Besar M.H.A.H., Ahad A.D. 2023. *Islamic Crowdfunding: Viability for Start-ups*, in V. Ratten (ed.), *Entrepreneurship Business Debates. Multidimensional Perspectives across Geo-political Frontiers*, Australia: Springer, 13-27.
- Benarafa J. 2022. *Sostenibilità e Maqasid al-Sharia in ottica comparata*, in S. Lanni (ed.), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino: Giuffrè, 467- 488.
- Belleflamme P. - Lambert T. - Schwiendbacher A. 2013. *Individual Crowdfunding Practices*, in *Venture Capital*, 15(4), 313- 333.
- Belleflamme P. - Lambert T. - Schwiendbacher A. 2014. *Crowdfunding: Tapping the Right Crowd*, in *Journal of Business Venturing*, 29(5), 585-609.
- Biancone P.P. - Secinaro S. 2016. *The Equity Crowdfunding Italy: Model Sharia-Compliant*, in *European Journal of Islamic Finance*, 5, 1-10.
- Billah M.M. - Ghulamallah E. - Alexakis C. (eds) 2019. *Encyclopedia of Islamic insurance, Takaful and Retakaful*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Billah M.M. 2019. *Islamic Financial Products Principles, Instruments and Structures*, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Borrmans M. 1994. *Droit, foi et raison en Islam*, in *Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire*, 25/26, 37-49.
- Bulut M. - Korkut C. 2022. *The Ottoman Cash Waqf as Altruistic Finance Model*, in A.G. Ismail - R. Abdullah - M.H. Zaenal (eds), *Islamic Philanthropy. Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics*, Cham: Palgrave Macmillan.
- Campanini M. 2008. *I sunniti. Dalle origini allo stato islamico*, Torino: il Mulino.
- Castro F. 2007. *Il modello islamico*, G.M. Piccinelli (a cura di), Torino: Giappichelli.
- Chapra U.M. 1996. *What is Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Coase H.R. 1998. *The New Institutional Economics*, in *American Economic Review*, 88 (2), 72-74.
- Chaumont E. 1992. *La problématique classique de l'ijtihād et la question de l'ijtihād du Prophète: Ijtihād, Wahy et 'Isma*, in *Studia Islamica*, 64, 1992, 105-139.

- Chaumont E. 2004. *Quelques réflexions sur l'actualité de la question de l'ijtihad*, in F. Frégosi (a cura di), *Lectures contemporaines du droit islamique. Europe et monde arabe*, Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg.
- Chowdury M.S.R. - Ghazali M.F. - Ibrahim M.F. 2011. *Economics of Cash Waqf Management in Malaysia: A Proposed Cash Waqf Model for Practitioners and Future Researchers*. *African Journal of Business Management*, 5(30), 12155 - 12163.
- Cimbalo G. 2015. *Il ritorno del waqf*, in *Statoeche.it*, 14.
- De Buysere K. - Gajda O. - Kleverlaan R. - Marom D. - Klaes M. 2012. *A Framework for European Crowdfunding*, *European Crowdfunding Network*. Available at <https://eurocrowd.org/wp-content/uploads/2021/12/A-Framework-for-European-Crowdfunding.pdf>
- D'Emilia A. 1938. *Il waqf ahli secondo la dottrina di Abu Yusuf*, Milano: Giuffrè.
- D'Emilia A. 1976. *Per una comparazione tra le piae causae nel diritto canonico, il charitable trust nel diritto inglese e il waqf kayri nel diritto musulmano*, in *Scritti di diritto islamico*, F. Castro (a cura di), Roma: Istituto per l'Oriente, 237-275.
- De Filippi P - Wright A. 2018. *Blockchain and the Law. The Rule of Code*, Harvard: Harvard University Press.
- Di Matteo L - Cannarsa M. - Poncibò C. (eds) 2019. *The Cambridge Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology and Digital Platforms*, Cambridge: Cambridge University Press.
- El Kettani O. 1997. *Le role du waqf dans le système économique islamique*, in B. Bendjilali (dir. par), *Zakat et waqf. Aspects historiques, juridiques, institutionnels et économiques*, Jeddah: Institut Islamique de Recherches et de Formation, 187-206.
- Ersilia F. 2013. *Economia religione e morale nell'islam*, Roma: Carocci editore.
- Feddad L. 1997. *Fiqh Al Waqf: Présentation des différents aspects fiqhistes du Waqf*, in B. Bendjilali (dir. par), *Zakat et waqf. Aspects historiques, juridiques, institutionnels et économiques*, Jeddah: Institut Islamique de Recherches et de Formation, 235-260.
- Finck M. 2018. *Blockchain Regulation and Governance in Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gaudiosi M.M. 1988. *The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 136 (4), 1231-1261.
- Ghazanfar S.M. - Azim Islahi A. 2003. *Economic Thought of an Arab Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali (AH450-505/1058-1111AD)*, in S.M. Ghazanfar - S. Todd Lowry (eds), *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*, London: Routledge.
- Glenn H.P. 2011. *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, S. Ferlito (a cura di), Bologna: il Mulino.
- Giudici G. 2015. *Equity crowdfunding of an entrepreneurial activity*, in *University Evolution, Entrepreneurial Activity and Regional Competitiveness*, 32, Milan: Springer International Publishing.
- Gutton J.P. 1977. *La società e i poveri*, Milano: Mondadori.
- Hacker P. - Lianos I. - Dimitropoulos G. - Eich S. (eds) 2019. *Regulating Blockchain. Techno-Social and Legal Challenges*, Oxford: Oxford University Press.
- Hallaq W. 2009. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 1<sup>a</sup>ed, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq W. 2013. *Introduzione al diritto islamico*, (trad. it.) Soravia B., Bologna: Il Mulino.
- Hanna N. 2011. *Guild Waqf: Between Religious Law and Common Law*, in P. Ghazaleh (Ed.), *Held in Trust: Waqf in the Islamic World*, Cairo: American University in Cairo Press, 135-154.
- Ibn 'Ashur T. 2018. *Les buts de la loi islamique: Maqâsid Al-Sharia Al-Islamiyya*, H. Boutaleb (trad. fr.), Paris: Albouraq Éditions.
- Islamic Development Bank 2019. *Operational Guidelines for the Application to the Science, Technology and Innovation Transform Fund (IsDB-STI TF)*, si veda <https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2022-02/The%20Road%20to%20the%20SDGs%20English%202.pdf>

- Islamic Finance Services Board 2017. *Islamic Financial Services Industry Stability Report*, si veda <https://www.islamicfinance.com/wp-content/uploads/2017/06/IFSB-IFSI-Stability-Report-2017.pdf>
- Jiang H. - Wang Z. - Yang L. - Shen J. - Hahn J. 2021. *How rewarding are your rewards? A value-based view of crowdfunding rewards and crowdfunding performance*, in *Entrepreneurship Theory and Practice*, 45(3), 562-599.
- Kamali M.H. 2008. *Shari'ha Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publ.
- Khurshid A. 1992. *Nature and Significance of Islamic Economics*, in A. Ausaf - A. Raza Kazim (eds), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 19-31.
- Lambert T. - Schwiendbacher A. (2010). *An Empirical Analysis of Crowdfunding*, in *Social Science Research Network*.
- Milliot L. - Blanc F.P. 2001. *Introduction à l'étude du droit musulman*, 2<sup>a</sup> ed., Paris: Dalloz.
- Mohd Nor S. - Hashim N. A. (2020). *Trust Motivates Funders in Shariah Crowdfunding*. *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space*, 16 (2), 228 - 238.
- Mubarak M. Z. - Abd. Rahman A. - Yaacob M.R. 2014. *Spirituality in Islamic Entrepreneurship: Motivation and Achievement of Successful Entrepreneurs*, in *Kelantan Journal of Techno Social*, 6 (2), 27 - 36.
- Moumtaz N. 2021. *Waqf, A Non-Definition. In God's Property: Islam, Charity, and the Modern State*, 1<sup>a</sup> ed., 3, California: University of California Press, 31 - 67.
- Muneeza A. - Arshad N.A. - Arifin A.T. 2018. *The application of blockchain technology in crowdfunding: Towards financial inclusion via technology*, in *International Journal of Management and Applied Research*, 5(2), 82-98.
- Papa M. - Ascanio L. 2014. *Shari'a. La legge sacra dell'islam*, Bologna: il Mulino.
- Piccinelli G.M. 2023. *Banche e finanza secondo l'Islam*, Roma: Istituto per l'Oriente C.A. Nallino.
- Piccinelli G.M. 2023. *Dai maqâsid al-shari'a agli SDGs 2023: gli strumenti giuridici a sostegno della povertà nell'Islam*, in A. Russo (a cura di), *Riflessioni di diritto comparato alla luce delle nuove relazioni industriali*, Capua: Artetetra Edizioni, 155-185.
- Poncibò C. 2020. *Il diritto comparato e la blockchain*, Torino: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Pullan B. 1994. *Poverty and charity: Europe, Italy, Venice, 1400-1700*, Aldershot: Variorum.
- Qasim Y. 1983. *Mabadi' al-fiqh al-islami*, Cairo: Dar al-nahdah al-'arabiyyah.
- Sacco R. 1991. *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)*, in *The American Journal of Comparative Law*, 39 (1), 1-34.
- Santillana D. 1925. *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafito*, I, Roma: Istituto per l'Oriente Carlo Alfonso Nallino.
- Scarcia Amoretti B. (a cura di), *Profilo dell'economia islamica*, Palermo: Centro Culturale Al Farabi, 1988.
- Scholz N. 2015. *The Relevance of Crowdfunding: The Impact on the Innovation Process of Small Entrepreneurial Firms*, Manchester, United Kingdom: Springer Science.
- Schacht J. 1995. *Introduzione al diritto musulmano*, Torino: Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995.
- Sulaiman S. - Mohd Nor S. - Alma'amun S. 2022. *Waqf-Based Crowdfunding: Proposed Framework for Entrepreneurial Development*, in A.G. Ismail - R. Abdullah - M.H. Zaenal, (eds), *Islamic Philanthropy. Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics*, Cham: Palgrave Macmillan, 135-150.
- Taha T. - Macias I. 2014. *Crowdfunding and Islamic Finance: A Good Match?*, in F. M. Atbani - C. Trullols (eds), *Social Impact Finance*, London: Palgrave Macmillan, 113-125.
- Tahiri-Jouti A. 2022. *Financial Instruments and Cash Waqf Bridging Islamic Finance with Sustainable Development Goals*, Switzerland: Springer International Publishing.
- Timur T. 1986. *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment*, in *International Journal of Middle East Studies*, 18, 135-6.
- Van Laer C.J.P., Xanthaki H. 2013. *Legal Transplants and Comparative Concepts: Eclecticism Defeated?*, in *Statute Law Review*, 34 (2), 128-137.
- Vercellin G. 2002. *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino: Einaudi.
- Werbach K. 2018. *The Blockchain and the New Architecture of Trust*, Cambridge: The MIT Press.

Wu S. - Wang B. - Li Y. (2015). *How to attract the crowd in crowdfunding?* *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 24 (3), 322-334.

Zhang H. - Chen W. 2019. *Crowdfunding technological innovations: Interaction between consumer benefits and rewards.* *Technovation*, 84 (85), 11-20.

[jihane.benarafa@unimi.it](mailto:jihane.benarafa@unimi.it)

Publicato online il 23 giugno 2024